REGOLAMENTO (CEE) N. 1505/86 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1986

che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1388/86 del Consiglio relativo alla sospensione delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1388/86 del Consiglio, del 12 maggio 1986, relativo alla sospensione delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1388/86 prevede la sospensione dell'importazione di taluni prodotti che sono stati contaminati dalle ricadute radioattive in seguito all'incidente del 26 aprile 1986 alla centrale nucleare di Cernobil ; che, a norma dell'articolo 4 del predetto regolamento, possono essere adottate modalità d'applicazione, che possono comprendere in particolare l'iscrizione o il ritiro dall'elenco dei prodotti in questione, nonché le condizioni alle quali le importazioni possono essere sottoposte ;

considerando che per certi prodotti il rischio di contaminazione può essere escluso, segnatamente a motivo del normale periodo di raccolta ; che è pertanto opportuno precisare quali prodotti sono oggetto della sospensione delle importazioni, sostituendo, ai fini di una maggiore chiarezza, l'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1388/86 ; che occorre altresì prevedere talune modalità relative all'importazione dei prodotti in questione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1388/86, per importazione si intende il magazzinaggio provvisorio e l'assoggettamento a qualsiasi regime doganale.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1388/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 127 del 13. 5. 1986, pag. 1.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina
01.05	Volatili vivi da cortile
01.06	Altri animali vivi :
	A. Conigli domestici
	C. altri
ex capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili (escluse quelle che rientrano nella direttiva 72/462/CEE)
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati :
	A. di acqua dolce
	ex C. Uova di pesce
03.03	Crostacei e molluschi :
	A. Crostacei :
	ex III. gamberi di acqua dolce
	B. Molluschi, compresi i testacei :
	III. lumache, escluse quelle di mare
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati
ex 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati, esclusi i tuberi-seme di patate, le patate non di primizia, le olive
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati :
	B. altri
ex 08.01	B. Banane fresche
ex 08.02	Agrumi freschi
08.04	A. Uve fresche
08.07	Frutta a nocciolo, fresche :
	A. Albicocche
	B. Pesche, comprese le pesche noci
	C. Ciliegie
08.08	Bacche fresche
	A. Fragole
	F. altre :
	II. non denominate
08.09	Altre frutta fresche
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri :
	ex A. Fragole
	ex D. altre :
	Albicocche, ciliegie